



COMUNE DI PIETRALUNGA

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERA ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 16 del 03-03-2022

Oggetto: CONFERMA DELLE TARIFFE ANNO 2022 PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di marzo alle ore 15:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CECI MIRKO	SINDACO	P
Radicchi Federica	VICE SINDACO	P
VALLI MARCELLO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor CECI MIRKO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario sig. Canafoglia Valter.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Catena Emiliano

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
Catena Emiliano

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Visto l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Dato Atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29 marzo 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*.

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

Considerato che con decreto del 24.12.2021 il Ministro dell'interno ha differito al 31.3.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2022-2024.

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

Preso Atto della proposta di tariffe predisposta sulla base dell'obiettivo di garantire un necessario adeguamento delle stesse alla tariffazione standard disposta dal legislatore e alla rivalutazione monetaria del costo del denaro intervenuto dal 1995 (anno dell'ultimo adeguamento tariffario) ad oggi;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto*

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Verificato che la popolazione residente al 31.12.2021 era pari a n. 2.014 abitanti per cui le tariffe standard disposte con L. 160/2019 risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2022.

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale in cui venivano adottati i seguenti regolamenti comunali:

- deliberazione n. 6 del 29/03/2021 di approvazione del Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;
- deliberazione n. 7 del 29/03/2021 di approvazione del Regolamento comunale di disciplina del Canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria e per l'attività mercatale.

Ritenuto necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. **Di Richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **Di Approvare** le tariffe del Canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria e per l'attività mercatale come da prospetto allegato alla presente deliberazione a conferma delle tariffe dell'anno 2021;

3. **Di Dare Atto** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

4. **Di Dare Atto** che i termini per il versamento del Canone patrimoniale sono disciplinati nel relativo Regolamento così come per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione;

5. **Di Dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

CECI MIRKO

Il Segretario

Canafoglia Valter

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

viene trasmessa in elenco con lettera n.3027_____ del 22-06-22_____ ai signori
Capigruppo consiliari (art. 125, c.1, D.lgs 267/2000);

☐ viene trasmessa in copia con lettera n. _____ del _____ alla Prefettura (art.
135, c.2, D.lgs 267/2000);;

Pietralunga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Canafoglia Valter

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
22-06-2022 al 07-07-2022 senza reclami (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ il **03-03-2022** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4, D.lgs 267/2000);)
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, D.lgs 267/2000);;

Pietralunga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Canafoglia Valter

IL SINDACO

IL SEGRETARIO